

Articolo 1

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze».

Conseguentemente,

al medesimo articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»

b) al comma 8,

1) sostituire la lettera f), con la seguente:

f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. Nella successione dei candidati delle liste nei collegi plurinominali, il candidato che segue immediatamente il capolista può essere dello stesso genere del capolista medesimo. A pena di inammissibilità, i candidati, a partire dal candidato che segue immediatamente il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»

2) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il secondo periodo è soppresso.

c) al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità.»

d) al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;

2) alla lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»

e) al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma:

1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»;

2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

f) al comma 17, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3-ter Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.

3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.

3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato.»

g) al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale è attribuito il voto di preferenza»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato»;

h) al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

2) la lettera b) è soppressa;

i) al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;

2) dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»;

l) al comma 23, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1 le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).»;

m) sostituire il comma 24 con il seguente:

24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominali, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominali, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).

1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.».

n) al comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «segundo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).»;

2) alla lettera a), ovunque ricorrano, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d);

o) al comma 26, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso “articolo 93-sexies”, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;

2) al capoverso “articolo 93-sexies”, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominali appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista.

3) al capoverso “articolo 93-sexies”, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.;

4) al capoverso “articolo 93-septies”, al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«*d-bis*) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

d-ter) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;

d-quater) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;»

5) *al capoverso "articolo 93-septies", al comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera d-bis).*

6) *al capoverso "articolo 93-octies", comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1.*

all'articolo 2:

a) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. Nella successione dei candidati delle liste nei collegi plurinominali, il candidato che segue immediatamente il capolista può essere dello stesso genere del capolista medesimo. A pena di inammissibilità, i candidati, a partire dal candidato che segue immediatamente il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»

2) alla lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) il secondo periodo è soppresso.

b) al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze

espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»

c) al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera d) dalla seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;»;

2) dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;»;

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»;

b) al comma 2 le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7»;

all'Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

[illegible]

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL **CONTRASSEGNO** DELLA **LISTA PRESCELTA** ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATI. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO. IL VOTO DI PREFERENZA PER I CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE, AD ECCEZIONE DEL CAPOLISTA, SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO NEL QUADRATO POSTO A FIANCO DEL NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESCELTO; NEL CASO DI PIÙ PREFERENZE ESPRESSE, QUESTE DEVONO RIGUARDARE CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, PENA L'ANNULLAMENTO DELLA SECONDA E DELLA TERZA PREFERENZA NELL'ORDINE DI LISTA.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

del
(data della elezione)

CIRCOSCRIZIONE

COLLEGIO PLURINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO
DELLA
SEZIONE

all'Allegato 2, sostituire la Tabella H-bis con la seguente:

«Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)

Nome e Cognome	
	1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome

Nome e Cognome	
	1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome

Nome e Cognome	
	1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome

Nome e Cognome	
	1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome

Nome e Cognome	
	1. Nome e Cognome ☐ 2. Nome e Cognome ☐ 3. Nome e Cognome ☐ 4. Nome e Cognome ☐ 5. Nome e Cognome ☐ 6. Nome e Cognome ☐ 7. Nome e Cognome

»

all'Allegato 3, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

[illegible]

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATI. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO. IL VOTO DI PREFERENZA PER I CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE, AD ECCEZIONE DEL CAPOLISTA, SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO NEL QUADRATO POSTO A FIANCO DEL NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESCELTO; NEL CASO DI PIÙ PREFERENZE ESPRESSE, QUESTE DEVONO RIGUARDARE CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, PENA L'ANNULLAMENTO DELLA SECONDA E DELLA TERZA PREFERENZA NELL'ORDINE DI LISTA.	
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del (data della elezione) REGIONE COLLEGIO PLURINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE